

N. 1809 rep. atti privati

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

CONVENZIONE DI SERVIZIO PER CONSULENZA E ASSISTENZA
AI SENSI DELL'ART. 1.4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di novembre,
fra i sottoscritti signori:

- sig. GIANNI MORANDI, nato a Arco (Tn) il 27/02/1970 che intervie-
ne ed agisce in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Nago-
Torbole (c.f. 84000050223 e p. iva. 00256420225);

- sig. CARLO MODENA, nato a Riva (TN) il 20/10/1951, il quale inter-
viene nella sua qualità di Amministratore unico della Società "GE-
STIONE ENTRATE LOCALI S.R.L." in sigla GestEL s.r.l., con sede le-
gale in Arco (TN), Via Santa Caterina, n. 80 (codice fiscale e P. Iva
02091030227);

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997
prevede la possibilità per gli enti locali di affidare, mediante conven-
zione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a preva-
lente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capi-
tale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello eser-
citato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con gli enti che la controllano; che svolga la pro-
pria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la

controllano;

- l'art. 5 del d.lgs. dd. 18/4/2016 n. 50 (codice degli appalti) stabilisce che una concessione o un appalto pubblico non rientrano nell'ambito di applicazione del codice sugli appalti nel caso, fra gli altri, di affidamenti a società "in house" nei confronti delle quali viene esercitato un controllo analogo, non vi è la presenza di capitali privati e oltre l'80% delle attività di tale società sono svolte a favore dell'amministrazione controllante;

- l'art. 4 del d.lgs. dd. 19/8/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Anche l'intervento del legislatore provinciale, avvenuto con l'art. 18bis della legge provinciale 29/12/2016, n. 19 che ha sostituito l'art. 24 della legge provinciale 27 del 2010, non ha modificato, per quanto qui interessa, il dettato normativo del citato art. 4. Inoltre, anche l'art. 16 dello stesso decreto ribadisce il fatto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

- prima della firma della presente Convenzione è stato verificato che la società sia in possesso dei requisiti che consentono al Comune di essere iscritto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

- la società, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestio-

ne delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio;

- in data 16 dicembre 2013, con verbale ricevuto dal Notaio Flavio Narciso di Arco, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a titolo oneroso fino ad euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2030; ➤ detto aumento di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), per il quale i soci hanno rinunciato al diritto di opzione agli stessi spettante, sarà offerto ad Enti pubblici che intendono fruire dei servizi di cui all'art. 1.4, numeri 3 e 4, che potranno sottoscriverlo alla pari, per Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, senza possibilità di esercizio del diritto di opzione sull'inoptato e che dovranno liberarlo in numeraio, fermi restando i suddetti termini per la sottoscrizione e modalità di liberazione del capitale sottoscritto. I sottoscrittori dovranno accettare espressamente la clausola in forza della quale, in caso di recesso o di esclusione, in deroga alla previsione dell'articolo 2.4. dello Statuto, la loro partecipazione sociale verrà liquidata al valore nominale, rinunciando sin dal momento della sottoscrizione a qualsiasi ulteriore pretesa;

- con lettera di data 15.04.2021 prot. n. 5315 il Comune di Nago-Torbole ha chiesto la possibilità di entrare a far parte della compagine societaria mediante la sottoscrizione del pacchetto azionario di euro 10,00;

- la Conferenza tra Enti della Società (più avanti denominata Conferenza) nella riunione del 26 aprile 2021 ha dato il proprio parere favorevole; - l'Amministratore unico, con determina n. 11 di data 1° luglio 2021 ha dato parere positivo circa la sostenibilità economica dei servizi;

- il Consiglio comunale di Nago-Torbole, con deliberazione n. 26 dd. 28 luglio 2021, ha deliberato di entrare nella compagine societaria di GestEL srl, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 mediante sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;

- con n. prot. TN/RI/PRA/2021/35479 dd. 02/09/2021 della C.C.I.A.A. con pratica nr. 902R0717 e protocollato dalla Società in data 03/09/2021, nr. 6137 il Comune di Nago-Torbole risulta socio della Società GestEL s.r.l.;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 101 di data 12.11.2021 ha approvato lo schema di convenzione per 'l'affidamento alla società, per il periodo dalla firma della presente Convenzione al 31/12/2022, consulenza e supporto nell'attività per la gestione delle entrate tributarie e non comprensiva della predisposizione di possibili gestioni informatizzate di particolari progetti;

- la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato

o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.; tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 FINALITÀ DELL'ATTO

La presente convenzione di servizio, di seguito denominata "Convenzione", attenendosi alle disposizioni contenute nelle premesse, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il Comune di Nago-Torbole, di seguito denominato "Ente", e la società "Gestione Entrate Enti Locali s.r.l.", di seguito denominata "Società", relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le seguenti attività:

- consulenza e supporto nell'attività per la gestione delle entrate tributarie e non comprensiva della predisposizione di possibili gestioni informatizzate di particolari progetti;
- eventuali attività correlate ai punti precedenti.

Art. 3 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 e per la durata prevista dal successivo art. 5 è prevista specifica richiesta da parte dell'Ente dei servizi che di volta in volta si rendono necessari. La richiesta potrà essere inoltrata anche tramite semplice e-mail. La suddetta richiesta sarà valutata dal Direttore generale sul piano della fattibilità e nel caso di risposta affermativa lo stesso proporrà un preventivo di massima nel quale saranno quantificate le tempistiche che si presumono necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta. L'Ente

dovrà confermare tale documento di massima. Per la determinazione del corrispettivo viene individuata la formula ad ore al prezzo di Euro 29,00 (oltre ad IVA di legge) da applicarsi a quelle effettivamente impiegate dalla Società nell'erogazione dei servizi secondo le necessità e gli interventi che di volta in volta saranno richiesti da parte dell'Ente. Il conteggio è effettuato in ore e multipli di ore con arrotondamento per eccesso.

Qualora le esigenze di espletamento dei servizi richiesti dall'Ente richiedessero la permanenza di personale presso la sede dell'Ente per un periodo superiore ad un mese; il costo addebitato dalla Società sarà pari a quello sostenuto, con la sola aggiunta delle imposte di legge. L'Ente verserà alla Società il corrispettivo dei servizi in due rate semestrali (semestre solare), quantificato con le modalità sopra specificate, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

Art. 4 ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate alla Conferenza.

L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo dei propri rappresentanti nella Conferenza, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dai patti parasociali della Società.

Art. 5 DURATA ED EFFICACIA

La durata della presente Convenzione è stabilita fino al 31/12/2022.

La presente Convenzione può essere integrata o modificata con suc-

cessivi atti aggiuntivi previo parere positivo della citata Conferenza.

Art. 6 SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento UE 16/679 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguente, eventuale, stesura dei provvedimenti necessari. La qualificazione del profilo di contitolare e/o responsabile del trattamento sarà specificata tra le parti attraverso un apposito documento allegato alla presente.

Art. 7 REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

È inoltre causa di risoluzione della presente Convenzione l'eventuale recesso da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto della Società.

Art. 8 REGIME FISCALE

L'imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è a carico dell'Ente.

Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m..

Art. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Le sottoscrizioni del presente atto, di cui viene formato un unico documento digitale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., vengono poste in forma digitale ai sensi degli art. 21, 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i lì _

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. Comune di Nago-Tobole

p. GestEL s.r.l.

IL SINDACO

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Gianni Morandi -

- Carlo Modena -

Imposta di bollo pari ad € 32,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 33371/98 del 25.8.1998 / Direz. Entrate per la P.A.T. Sez. staccata.